COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 25 febbraio 1971
che istituisce un Comitato consultivo per la pesca

(71/128/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che al punto V della risoluzione finale la conferenza agricola degli Stati membri, riunita a Stresa nei giorni 3 — 12 luglio 1958, ha preso atto con soddisfazione « dell'intenzione espressa dalla Commissione di mantenere con ... le organizzazioni professionali una stretta e continua collaborazione, specialmente per l'espletamento dei compiti previsti in detta risoluzione » ;

considerando che nel parere del 6 maggio 1960 il Comitato economico e sociale ha chiesto alla Commissione di « associare all'interno di un Comitato consultivo le organizzazioni di produttori, di commercianti e di lavoratori dipendenti interessati nonché i consumatori a livello della Comunità economica europea al funzionamento di ciascuno di questi uffici e fondi » ;

considerando che la Commissione ha interesse a conoscere il parere degli ambienti professionali e dei consumatori in merito ai problemi scaturenti nel settore della pesca dall'attuazione di una organizzazione comune dei mercati e da una politica comune delle strutture, nonché in merito ai problemi di ordine sociale specifici di questo settore di attività ;

considerando che tutte le professioni direttamente interessate all'attuazione di questa organizzazione comune dei mercati, alla definizione di una politica comune delle strutture e dai problemi di natura sociale, nonché i consumatori devono poter partecipare all'elaborazione dei pareri richiesti dalla Commissione ;

considerando che le associazioni professionali della pesca nonché le associazioni di consumatori degli Stati membri hanno costituito organizzazioni a livello della Comunità,

DECIDE :

Articolo 1

1. È costituito presso la Commissione un comitato consultivo della pesca, qui di seguito denominato « il Comitato ».

2. Sono rappresentate nel Comitato le seguenti categorie economiche : i produttori e le cooperative nel settore della pesca, gli organismi di credito che esercitano un'attività in tale settore, i commercianti di prodotti della pesca, le industrie della pesca, i lavoratori salariati di questo settore ed i consumatori.

Articolo 2

Il Comitato può essere consultato dalla Commissione su tutti i problemi relativi all'applicazione dei regolamenti riguardanti l'attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca e l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca, segnatamente sulle misure che la Commissione è indotta ad attuare nel quadro di questi regolamenti nonché su tutti i problemi sociali nel settore della pesca, fatta eccezione per quelli che riguardano i datori di lavoro ed i lavoratori del settore della pesca nella loro veste di parti sociali.

Il presidente del Comitato può far presente alla Commissione, segnatamente su richiesta di una delle categorie economiche rappresentate, l'opportunità di consultare il Comitato stesso sulle questioni che rientrino nella sua competenza ed in merito alle quali non gli è stato richiesto un parere.

Articolo 3

1. Il Comitato è costituito da 43 membri.

2. I seggi sono assegnati come segue :
— diciotto ai produttori della pesca,
— tre alle cooperative per i prodotti della pesca,
— uno alle banche commerciali per le attività marittime,

— due agli istituti specializzati di credito a carattere cooperativo,

— cinque ai commercianti di prodotti della pesca,

— cinque alle industrie dei prodotti della pesca,

— sei ai lavoratori del settore della pesca,

— tre ai consumatori.

Articolo 4

1. I membri del Comitato sono nominati dalla Commissione su proposta delle organizzazioni professionali e delle organizzazioni di consumatori più rappresentative delle categorie economiche di cui all'articolo 1, comma 2, costituite al livello comunitario le cui attività rientrano nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca. Per ciascuno dei seggi da assegnare, le predette organizzazioni propongono due candidati di diversa nazionalità.

2. I membri del Comitato restano in carica per tre anni. Il mandato è rinnovabile. Le funzioni esercitate non sono retribuite. Al termine del triennio i membri del Comitato restano in carica sino alla loro sostituzione oppure al rinnovo del mandato.

In caso di decesso di un membro del Comitato o di dimissione volontaria o di cessazione dell'appartenenza all'organizzazione da esso rappresentata, si provvede alla sua sostituzione per la restante durata del mandato in conformità con la procedura di cui al comma 1.

3. L'elenco dei membri è pubblicato dalla Commissione a titolo informativo sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

Il Comitato elegge per un periodo di tre anni un presidente e due vicepresidenti. L'elezione avviene a maggioranza dei due terzi dai membri presenti. Con la stessa maggioranza il Comitato può chiamare a far parte dell'ufficio di presidenza altri membri. In questo caso, l'ufficio comprende, oltre al presidente, non più di un rappresentante per ciascuna delle categorie economiche rappresentate in seno al Comitato.

L'ufficio di presidenza prepara ed organizza i lavori del Comitato.

Articolo 6

Su richiesta di una delle categorie economiche rappresentate, il presidente può invitare un delegato dell'organismo centrale cui fa capo la categoria ad assistere alle riunioni del Comitato. Alle stesse condizioni il presidente può invitare a partecipare ai lavori del Comitato, in qualità di esperto, chiunque abbia competenza specifica su una delle questioni iscritte all'ordine del giorno ; gli esperti partecipano alle deliberazioni limitatamente alla questione che ha motivato la loro presenza.

Articolo 7

Il Comitato può creare dei gruppi di lavoro.

Articolo 8

1. Il Comitato si riunisce presso la sede della Commissione su convocazione di quest'ultima. L'ufficio di presidenza si riunisce su convocazione del presidente, di intesa con la Commissione.

2. I rappresentanti dei servizi interessati della Commissione partecipano alle riunioni del Comitato, dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro.

3. I servizi della Commissione disimpegnano le funzioni di segreteria del Comitato, dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro.

Articolo 9

Le deliberazioni del Comitato vertono sulle domande di parere formulate dalla Commissione. Esse non sono seguite da votazione.

Nel richiedere il parere del Comitato, la Commissione può fissare il termine in cui il parere deve essere espresso.

Dalle prese di posizione delle varie categorie economiche rappresentate è dato atto in un resoconto trasmesso alla Commissione.

Qualora il parere richiesto sia stato adottato all'unanimità dal Comitato, vengono redatte conclusioni comuni che sono allegate al resoconto. I risultati delle deliberazioni sono comunicati dalla Commissione al Consiglio oppure al Comitato di gestione, su richiesta di questi ultimi.

Articolo 10

Fermo restando il disposto dell'articolo 214 del trattato, i membri del Comitato sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui siano venuti a conoscenza nel quadro dei lavori del Comitato, qualora la Commissione informi quest'ultimo che il parere richiesto verte su materia di carattere riservato. In tal caso, alla riunione assistono soltanto i

membri del Comitato ed i rappresentanti dei servizi della Commissione.

Articolo 11

La presente decisione potrà essere modificata dalla Commissione alla luce dell'esperienza.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI